



COMUNE DI OLIENA



Provincia di Nuoro

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E GESTIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI ACQUA ALLA SPINA "CASA DELL' ACQUA"

Articolo 1

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento in concessione di un'area pubblica per l'installazione di un distributore automatico di acqua microfiltrata alla spina naturale, gasata, refrigerata.

L' area individuata è la Località MASIOLOGHI (area adiacente deposito ABBANOA). Il tutto come meglio evidenziato nella planimetria allegata.

Nell' area individuata l'occupazione è limitata ad una superficie massima di mq. 50 per l'installazione di un distributore automatico di acqua alla spina e per la vendita diretta al consumatore finale, da assoggettarsi al pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il Comune autorizza il concessionario ad installare su detta area distributori automatici di acqua alla spina, aventi le seguenti caratteristiche minime:

- struttura prefabbricata composta da almeno due vani distinti che permettano, per ognuno, l'erogazione di acqua microfiltrata alla spina naturale, gasata, refrigerata; tale struttura dovrà essere
- sistema di pagamento dell'acqua prelevata tramite tessera servizi gratuita fornita direttamente dalla Ditta o prepagata con carico del credito sulle tessere suddette e con accettatore di monete e banconote.
- i materiali e gli apparecchi utilizzati devono essere certificati e rispondenti ai requisiti essenziali previsti dalle direttive Europee e dalla normativa nazionale vigente, in particolare dalla direttiva 2004/108/CE "Direttiva di compatibilità elettromagnetica", dalla direttiva 2006/95/CE "Direttiva bassa tensione" e dal D.M. 174/04 "Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, di adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano".

Tale struttura dovrà essere totalmente amovibile in modo tale da poter essere rimossa qualora ce ne fosse la necessità o al termine della concessione dell'area.

Articolo 2

Gli oneri per la realizzazione del basamento e del camminamento, laddove necessario, nonché l'installazione del distributore, il costo dell'energia elettrica e dell'acqua, saranno interamente a carico del concessionario.

Sarà cura del concessionario realizzare tutti gli allacciamenti nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti e curarne la manutenzione ed il corretto funzionamento, affinché sia precluso qualsiasi danno al territorio comunale e garantita la sicurezza a persone o cose.

Il concessionario ha l'obbligo di curare la manutenzione e la buona tenuta estetica della struttura e dell'area avuta in concessione.

È a carico del concessionario lo smantellamento del distributore ed il ripristino dell'area, entro 60 giorni dalla scadenza della concessione.

E' compito del concessionario garantire la sicurezza igienica della bevanda, rispettando tutte le leggi di settore, in particolare il Regolamento CE 852/2004, e controllando il mantenimento dei parametri di potabilità dell'acqua anche tramite l'adozione di Piani di Autocontrollo.

Il concessionario dovrà effettuare, a propria cura e spesa, presso istituto autorizzato e con frequenza almeno semestrale, le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabile. I risultati delle analisi devono essere trasmessi in copia al Comune, nonché resi visibili al pubblico mediante affissione degli stessi, su ogni struttura installata, in appositi pannelli. Restano a carico del Concessionario ogni altro onere derivante da eventuali prescrizioni degli enti sanitari;

In caso di malfunzionamento delle attrezzature il concessionario dovrà provvedere a ripristinare la funzionalità immediatamente e comunque non oltre le 72 ore. A tal fine il Concessionario dovrà fornire all'utenza un numero telefonico da contattare in caso di segnalazione o guasti, il citato riferimento telefonico dovrà essere riportato anche sul display informativo

Articolo 3

Il concessionario, per quanto di competenza, fermo restando le responsabilità dell'ente gestore delle forniture, quale ABBANOVA per l'erogazione dell'acqua ed E.N.E.L. fornitura elettrica, con cui il concessionario dovrà stipulare regolari contratti con oneri a proprio carico, si impegna a garantire l'erogazione del servizio senza interruzioni. Le utenze devono essere intestate direttamente a quest'ultimo.

Articolo 4

Il concessionario è il responsabile della propria acqua potabile e si impegna a garantirne il controllo secondo le normative vigenti.

Articolo 5

Il corrispettivo per ciascun litro di acqua erogato, non dovrà superare il costo al litro di € 0,05 per la naturale e € 0,07 per la gassata (IVA compresa) al netto del ribasso offerto in sede di gara, e rimarrà appannaggio del soggetto incaricato;

Articolo 6

La concessione delle aree di cui trattasi, ha la durata di anni 6 (sei) decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione. Prima della sua naturale scadenza, le parti potranno concordare le nuove condizioni contrattuali per addivenire ad un eventuale rinnovo, il quale sarà definito con apposito nuovo contratto alle stesse condizioni, compresi i lavori di ammodernamento. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata con spese a totale carico dell'aggiudicatario. Dalla data di sottoscrizione del contratto sorge l'onere del pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico. La concessione del suolo pubblico sarà effettuata per ragioni di interesse pubblico anche nelle more della stipula del contratto, entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Articolo 7

Il Comune si impegna, per tutta la durata del contratto, a non installare sul proprio territorio strutture analoghe menzionate nella presente convenzione proposte da altri soggetti diversi dal concessionario.

Articolo 8

Il concessionario dovrà espletare le prestazioni previste dal presente capitolato con personale proprio, sotto la sua esclusiva responsabilità. Il concessionario è obbligato a comunicare al Comune il nome ed i recapiti di un proprio referente con funzioni di raccordo tra la ditta stessa e il Comune. Il referente della ditta dovrà essere sempre e costantemente reperibile telefonicamente per qualsiasi emergenza. Nel caso di sua sostituzione, anche temporanea, la ditta dovrà darne immediata comunicazione al Comune. Il Comune si riserva il diritto di valutare il servizio espletato e di chiedere alla Ditta la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio. L'incarico di cui al presente capitolato non comporta vincolo di subordinazione verso il Comune né della ditta concessionaria né dei suoi addetti (soci e/o dipendenti) che pertanto non potranno vantare diritti verso il Comune per essere assunti alle dipendenze dello stesso. La ditta sarà inoltre obbligata ad osservare tutte le misure prescritte a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, come disposto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, dal decreto legislativo del 19 aprile 2008 n. 81. La ditta concessionaria dovrà ottemperare e farsi carico del rispetto di tutti gli obblighi infortunistici, assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente nei confronti del proprio personale ed applicare i trattamenti normativi e retributivi previsti dal contratto collettivo di settore.

Articolo 10

È prevista a carico della ditta concessionaria la stipula di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati al concessionario o a terzi nello svolgimento delle attività. La polizza dovrà prevedere dei massimali adeguati alla copertura dei rischi derivanti dalla tipologia del servizio.

Resta immutato l'obbligo per il concessionario di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I relativi costi sono totalmente a carico del concessionario.

Art. 11

Il canone annuale da corrispondere al Comune di Oliena è stabilito sulla base al canone per la concessione del suolo pubblico, attualmente stabilito in € 19,00 all'anno a mq.

Il concessionario dovrà corrispondere l'importo del canone di occupazione nei modi e nei tempi previsti dal vigente Regolamento Comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Articolo 12

Il concessionario è autorizzato ad esporre tabelle segnaletiche circa le indicazioni sulla modalità d'uso dei dispositivi di erogazione del servizio, per tutta la durata della concessione. Eventuali impianti pubblicitari saranno senza oneri (nessuno escluso) per il Comune e dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia. Essi andranno collocati sul distributore prefabbricato, tali da garantire la sicurezza e l'incolumità degli utilizzatori. Gli obblighi di denuncia e pagamento dell'imposta di pubblicità, se e in quanto dovuta rimane a totale carico del concessionario.

Articolo 13

Il concessionario si obbliga a munirsi delle abilitazioni necessarie al regolare espletamento dell'attività commerciale, nonché ad osservare tutte le disposizioni regolanti la materia. E fatto inoltre obbligo al concessionario di dare notizia all'Amministrazione, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti o fatti dolosi che dovessero capitare, quale che sia la gravità di questi e ancorché non si verificano danni, indipendentemente dall'osservanza da parte della ditta stessa degli altri obblighi stabiliti da norme legislative o contrattuali per essa vincolanti.

Articolo 14

La ditta concessionaria avrà quale referente diretto il dipendente comunale Responsabile del Procedimento il quale controllerà il corretto svolgimento del servizio contestando eventuali inadempienze.

Articolo 15

L'Attività di erogazione di acqua alla spina dovrà avere inizio, salvo cause di forza maggiore non imputabili al concessionario, entro il termine di 90 gg. giorni dalla data di affidamento. Da tale data scaturirà inoltre l'obbligo per il concessionario in relazione alla manutenzione e custodia degli impianti di erogazione dell'acqua alla spina.

Articolo 16

La concessione decade, con conseguente estinzione del diritto di occupazione, qualora:

- siano realizzate opere difformi da quelle presentate a corredo della domanda;
- la struttura non sia mantenuta in perfetto stato di pulizia e manutenzione;
- sia accertata, da parte della ASL o da altri organi o enti di controllo, gravi violazioni (escluse cause ordinarie) alle norme di igiene dell'alimentazione;
- mancato pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico nei termini previsti dal Regolamento Comunale;

Il Concessionario può richiedere la risoluzione del contratto in caso d'impossibilità ad eseguirne le prescrizioni in conseguenza di cause non imputabili alla stessa ditta, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

Articolo 17

È facoltà del Comune effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli, ispezioni e indagini conoscitive volte a verificare:

- L'adempimento puntuale e preciso delle prestazioni previste con il presente capitolato;
- Il livello di qualità delle prestazioni erogate;
- Il rispetto di tutte le norme contrattuali nei confronti del personale impiegato.

Art. 18

Qualora il concessionario non effettui semestralmente le analisi chimico-fisiche e microbiologiche previste dalla normativa vigente per le acque a uso potabili, gli verrà applicata una sanzione pari a € 150,00, previa contestazione dell'inadempienza da parte del Rup.

Verrà inoltre applicata la sanzione di € 150,00 qualora il servizio venisse sospeso per un periodo superiore alle 72 ore (3 giorni), salvo il caso in cui tale interruzione non sia imputabile al concessionario. Sarà cura del concessionario comunicare al Rup i motivi dell'interruzione del servizio.

Articolo 18

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso della concessione, non darà mai diritto al concessionario di assumere decisioni unilaterali, quali sospensione, riduzione o modificazione del servizio. Tutte le controversie, riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste dal Presente Capitolato e quindi dell'esecuzione del contratto, dovranno essere preliminarmente esaminate dalle parti in via amministrativa. Per la definizione delle eventuali controversie, per le quali non sia stato possibile addivenire all'accordo bonario, è esclusa la competenza arbitrale. Organo competente per le procedure di ricorso è il Foro di Nuoro.

Articolo 19

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Articolo 20

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 10, si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno trattati dall'amministrazione appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Con la sottoscrizione e l'invio dell'offerta per la partecipazione alla gara, i concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento

Oliena, 25/06/2020

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Ivan Francesco Ghisu